

# LA VEXATA QUAESTIO SUI DATI PSEUDONIMIZZATI: QUANDO SONO DA CONSIDERARE PERSONALI E QUANDO ANONIMI: LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA DEL SETTEMBRE 2025

**Breve Nota a cura di Susanna Conti, Coordinatrice della Commissione Normativa e Privacy della SISMEC**

Lo scorso 4 settembre 2025 la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sull'essere o meno **personali** i dati **pseudonimizzati**, trasmessi ad una terza parte.

La **IARC** ha deciso di dedicare all'argomento un **webinar** che si è svolto il 10 ottobre 20, relatore Evert-Ben van Veen, MedLawconsult, (Paesi Bassi) e Karolinska Institute.

Infatti, vi era nella comunità scientifica, in particolare che si occupa di Salute, grande aspettativa per sapere se i dati pseudonimizzati, in possesso di istituzioni che si occupano di Sanità Pubblica, possano essere considerati dati anonimi, non personali e dunque inviabili senza vincoli di Privacy a terze parti, quali istituzioni di ricerca, che li possano poi utilizzare appunto per tale scopo.

## BACKGROUND

### Breve glossario (tratto dalla Sentenza di cui trattasi)

“dati personali”: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

“pseudonimizzazione”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative, intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

“titolare del trattamento”: l'istituzione o l'organo dell'Unione, la direzione generale o qualunque altra entità organizzativa che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati da un atto specifico dell'Unione, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione;

“destinatario”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali

### Origine della Sentenza

La pronuncia è emersa da un caso che coinvolgeva il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) e il Single Resolution Board (SRB), a seguito di un ricorso di azionisti e creditori di un Istituto Bancario posto in liquidazione (il *Banco di Santander*), che non erano stati informati del trasferimento dei loro dati a *Deloitte*, un'Azienda Multinazionale di servizi di consulenza e revisione.

La sentenza della Corte di Giustizia UE del 4 settembre 2025 (causa C-413/23) ha stabilito che:

“non si deve ritenere che i dati pseudonimizzati costituiscano, **in ogni caso e per qualsiasi persona**, dati personali .... in quanto la pseudonimizzazione può, a seconda delle circostanze del caso di specie, effettivamente impedire a persone diverse dal titolare del trattamento di identificare l’interessato in modo tale che, per esse, quest’ultimo non sia o non sia più identificabile”.

In altre parole, se, **concretamente**, il soggetto che riceve i dati pseudonimizzati non è in nessun modo in grado di re-identificare l’interessato, i dati possono essere considerati anonimi

### **Punti chiave della sentenza**

- **I dati pseudonimizzati restano personali** se il titolare del trattamento (quello che ha fatto la pseudonimizzazione) conserva le informazioni aggiuntive per re-identificare le persone,
- **Condizione di anonimato per il destinatario:** Solo se il destinatario dei dati non ha la possibilità nemmeno indiretta, di re-identificare gli interessati (ad esempio, non possiede la chiave o non può ottenerla legalmente e ragionevolmente), i dati possono essere considerati anonimi nei suoi confronti.
- **Doppia prospettiva:** La sentenza analizza la situazione dal punto di vista del titolare (che sa di avere a che fare con dati personali) e del terzo destinatario (che può trattare i dati come anonimi solo in condizioni specifiche).
- Quindi, più in generale, quelli che per “A” sono dati personali, **non necessariamente** lo sono per “B” a cui “A” li trasmette.
- **Implicazioni per il GDPR:** Il titolare è sempre vincolato dal GDPR. Il terzo destinatario, se ha la possibilità di re-identificare i dati, deve trattarli come dati personali.

In conclusione, questa sentenza non stabilisce **in via generale** se i dati pseudonimizzati siano da considerare anonimi o personali, ma rinvia a **valutazioni concrete** ed attente, da effettuare **caso per caso**, del rischio di re-identificazione.